



Giovedì 14/12/2023

Crediti inesistenti e non spettanti: termine di decadenza accertamento e trattamento sanzionatorio

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Con Sentenza n. 34452 dell'11 dicembre 2023 le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, esprimendosi in tema di compensazione di crediti o eccedenze dâ€™imposta da parte del contribuente, hanno affermato che:

- allâ€™azione di accertamento dellâ€™erario si applica il piÃ¹ lungo termine di otto anni quando il credito utilizzato Ã¨ inesistente, condizione che si realizza nell'ipotesi in cui ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:

- il credito, in tutto o in parte, Ã¨ il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero Ã¨ carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, Ã¨ giÃ estinto al momento del suo utilizzo;

- lâ€™inesistenza non Ã¨ riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e allâ€™art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972; ove sussista il primo requisito ma lâ€™inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano i termini ordinari per lâ€™attività di accertamento.

- Ã¨ applicabile la sanzione di cui allâ€™art. 27, comma 18, d.l. n. 185 del 2008, vigente *ratione temporis*, ovvero, se piÃ¹ favorevole, quella prevista dallâ€™art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471 del 1997 quando il credito utilizzato Ã¨ inesistente, condizione che si realizza quando ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:

- il credito, in tutto o in parte, Ã¨ il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero Ã¨ carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, Ã¨ giÃ estinto al momento del suo utilizzo;

- lâ€™inesistenza non Ã¨ riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e allâ€™art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972; ove sussista il primo requisito ma lâ€™inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano le sanzioni previste dallâ€™art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997 ovvero dallâ€™art. 13, comma 4, d.lgs. n. 471 del 1997 come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015 qualora *ratione temporis* applicabile.

<https://www.cortedicassazione.it>